



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>0872</u>
del	<u>10 LUG. 2020</u>

Oggetto: Presa d'atto della convenzione *post lauream* (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) con l'Università degli Studi di Bari A. Moro, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Università e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota del 13.05.2020 prot. n. 28375 III/14 l'Università degli Studi di Bari A. Moro ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Università presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Università in parola ha trasmesso copia dello schema di convenzione;

RITENUTO :



- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Università degli Studi di Bari A. Moro, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Università in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di Bari A. Moro per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto; restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.	DOTT.SSA SIMONA MUDONI	

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto digitalmente da entrambe le Amministrazioni e allegato al presente provvedimento deliberativo;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Università degli Studi di Bari A. Moro la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Bari A. Moro;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Bari A. Moro;
- di trasmettere in particolare, copia del presente atto, al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo, alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti in materia;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO
POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04)

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede legale in piazza Umberto I, 1 - CAP 70121, Comune di Bari, codice fiscale 800002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma, il 3 gennaio 1959

E

La ASL BARI ("soggetto ospitante"), con sede legale in via Lungomare Starita n.6 - 70123 Comune di Bari (BA), P.I. 06534340721, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27.10.1962, C.F. SNGNTN62R27E506A,

Premesso che:

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream sia stato effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità Accademiche;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti - prevede ai sensi dell'art. 52 per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea magistrale nella classe LM-51, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe L-24, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;
- il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 6, che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, secondo le modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università;
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" hanno approvato, rispettivamente nella seduta del 13 giugno 2014 e del 19 maggio 2014 il testo regolamentare della presente Convenzione da attivare con Enti/Aziende pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti;

- visti i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Ordine/Università prevista dal punto 7 della convenzione sopraindicata:

Convengono quanto segue:

Art. 1

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere, presso le sue strutture i laureati in Psicologia per semestre, a svolgere tirocinio di formazione post-lauream. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2

Le attività di tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, deve avere una durata di:

- 12 mesi, due semestri continuativi, per un totale di 1000 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole **per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo.**
- Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente/Azienda o in due Enti/Aziende diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali;
- 6 mesi, per un totale di 500 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole **per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo.**
- Le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali.

Art.4

a) Le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia generale e sperimentale
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica
- Psicologia dello sviluppo

b) In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l'inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre – 15 marzo-15 settembre, riportate dal decreto – stante la nota MIUR n. 3139 del 7 ottobre 2013.

c) La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all'esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico

Art. 5

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- a far seguire le attività di tirocinio definite nei progetti formativi da un tutor psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, designato dall'Azienda/Ente;

- a dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qual si voglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino da parte del tirocinante inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente.

Art. 6

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato (o eventuale supervisore del tirocinio), dal responsabile dell'Ente/Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore. Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste.

Art. 7

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Area Tirocini dell'Università di Bari, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile dell'Ente/Azienda ospitante.

Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'ufficio di competenza:

- libretto personale;
- una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio);
- questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor;
- questionario di autovalutazione a cura dello studente.

Art. 8

Il tirocinante è tenuto a concordare con il proprio Tutor il Progetto Formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.

In particolare il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel Progetto Formativo di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

Art. 9

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che l'Ente/Azienda rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo.

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e trasmette copia della polizza assicurativa all'Ente/Azienda.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 10

Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art.11

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

Art.12

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Bari, 16.06.2020

Firma e timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale



Firma e timbro per l'Università
Il Rettore



Firmato digitalmente da Antonio
Sanguedolce
C=IT
O=NON PRESENTE

Firmato digitalmente da:Bronzini Stefano
Data:16/06/2020 14:53:31

